## Liquidazione del patrimonio di Rossana Adani e Gianni Cuppini




### Tribunale di Modena Sezione III civile

Il Giudice,


**viste** le domande di liquidazione del patrimonio *ex* artt. 14-*ter* e ss. l. n. 3/2012 depositate in data 13.1.22 dai coniugi **Rossana Adani** e **Gianni Cuppini** (compiutamente generalizzati in ricorso; d'ora in poi "i ricorrenti") con gli Avv.ti Federica e Alessandro Mondini del locale Foro, e la documentazione alle stesse allegata;

**ritenuto** applicabile l'art. 7-bis l. cit. alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Trib. Mantova 31.5.2021 Est. Bernardi in www.ilcaso.it);

**ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale *ex* art 9, c. 1 legge 3/12, essendo i ricorrenti residenti in Sestola (MO);



OMISSIS



#### P.Q.M.

## Visto l'art. 14-quinquies legge 3/12:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

# Rossana Adani (DNARNN62L71I689V)

Gianni Cuppini (CPPGNN67E26A9440)

compiutamente generalizzati in ricorso.

Dispone che le masse attive e passive rimangano distinte.

- 2) nomina liquidatore l'Avv. Ernest Owusu Trevisi del Foro di Modena;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex* art. 14-*novies* comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Somma Vincenzo;
- 5) esaminati gli atti e i documenti dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti nella misura, su base mensile, di euro 1.500,00 (e, quindi, indicativamente 750,00 euro a testa, salvo nuovo provvedimento di modifica di questo GD). Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. I ricorrenti, ogni quattro mesi, dovranno documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa

attuale o di altra che dovessero svolgere in futuro. E' fatto inoltre obbligo di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

- 6) ordina ai ricorrenti di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore a semplice richiesta tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare;
- 8) dispone che il liquidatore:
- provveda, **entro 60 giorni** dalla comunicazione, alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;
- provveda, **entro 30 giorni** dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;
- provveda **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14-octies legge 3/12;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14-novies, c. 5 legge 3/12;
- provveda agli altri incombenti di cui all'art. 14-novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;
- 9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se i ricorrenti a) stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stiano svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si siano attivati per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto dovrà essere comunicato anche all'OCC dell'ODCEC di Modena;

- 10) dispone che, con l'ausilio del liquidatore, la parte dispositiva del presente decreto sia pubblicata nella area web dedicata sul sito del Tribunale di Modena;
- 11) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel pubblico registro automobilistico e nel registro immobiliare.

Si comunichi ai ricorrenti presso i Legali, all'OCC, al liquidatore e al Gestore della Crisi.

Modena, 03.2.2022

Il giudice Dott. Carlo Bianconi